

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 151

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare, nonché a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 20 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 20 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A

presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 12.5.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore Giorgio MOSCHETTI, nato a Genazzano (Roma) il 23.4.1936.




1) Premessa

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93 ed altri connessi e collegati sono emersi fatti qualificati come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti e loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Di alcune risultanze si è dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere formulate nei confronti del Sen. MOSCHETTI (la prima delle quali parzialmente accolta), che si allegano in copia e di cui si riassumono i fatti essenziali che avevano permesso di individuare il pagamento di tangenti in ambito ACEA.

A seguito di perquisizione nei confronti di Emilio MARTINOIA, direttore commerciale della REDI ELECTRIC S.p.a. si rinveniva un appunto a mano del seguente tenore:



<<

11/4/91
x Ing. B. De Toma

Ing. Auci/ANSALDO mi comunica:
Sbardella

1/2 Martini/ACEA

Moschetti

hanno incaricato
il conte Betlem/ELEKTRA
di portare avanti il seguente schema

Per i prossimi 8 lavori preferenza a
DITTE LOCALI DI INSTALLAZIONE
con i gruppi nazionali in qualità di
FORNITORI COMPONENTISTICA

Dopo incontro ANSALDO con ELEKTRA (Ing. Auci/Conte
Betlem) si prospetta la seguente proposta:

- 50% lavori ai locali (RIET - ELEKTRA CAMES)
- 50% " " nazionali (ANSALDO - REDI)
- con SIEMENS e ABB quali Fornitori Componenti

- In particolare VITINIA -----> RIET
- TOR CERVARA -----> ELEKTRA
- CAPANELLE -----> ANSALDO/REDI

Prevista una riunione plenaria per Martedì/Mercoledì 16/17
c/o ELECTRA ROMA per eventuale accordo

Braga >>.

Fù sequestrato anche un secondo appunto, dattiloscritto
ma con alcune aggiunte a mano, nel quale si dava conto di
una riunione avente ad oggetto gli appalti ACEA, tenutasi il
17.4.1991, nel corso della quale si era anche deciso di
<<convogliare i "sorrisi" in maniera univoca con ricaduta
sulla struttura>>.

Gaspare AUCI di ANSALDO chiariva che i "sorrisi" erano
promesse di denaro e le indagini esperite conducevano
all'individuazione quale collettore di tangenti di Massimo
MARRA della RIET, il quale ammetteva che vi era stata, in
relazione agli appalti ACEA, la promessa e poi il versamento
da parte delle imprese di una tangente pari al 5% del valore

degli stessi e che tali somme erano state versate anche al Sen. MOSCHETTI.

Il MARRA riferiva poi di numerosi altri episodi di versamento di denaro e le sue affermazioni hanno trovato una serie di riscontri in quelle di numerosi imprenditori e del direttore generale dell'ACEA MARTINI, nelle confessioni dell'ex presidente dell'ACEA Mario BOSCA ed in quelle di numerosi chiamati in correità da costui.

Successivamente sono emersi ulteriori fatti in relazione ai quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.



2) I versamenti di ANSALDO.

Nell'ambito delle indagini é emerso altresì il versamento di una ingente somma di denaro da parte di ANSALDO in relazione alla realizzazione della centrale ACEA di Tor di Valle.

In proposito Luigi D'ORIANO ha dichiarato (int. 17.4.1993):

<<Sempre il BETHLEN mi indicò SBARDELLA quale ispiratore dell'accordo relativo all'appalto per la centrale di cogenerazione ACEA di TOR DI VALLE.

Aveva richiesto il BETHLEN in nome e per conto di SBARDELLA che per tale appalto venissero associate ad ANSALDO per un terzo circa le società ELEKTRA, TEC (controllata da ELEKTRA) DUE ERRE e SIITEA.

Sempre a nome di SBARDELLA il BETHLEN chiese il versamento di quattro miliardi di lire di cui due da versare all'ordine e due da versare nel corso dell'avanzamento dei lavori.

Ciascun versamento doveva avvenire:

quanto [ad] un miliardo a carico di ANSALDO;

quanto a un miliardo a carico delle altre società menzionate.

In occasione di questa vicenda il BETHLEN mi disse che era espressa volontà dell'on. SBARDELLA che la vicenda doveva



essere trattata esclusivamente dal BETHLEN senza contatto alcuno con il MOSCHETTI e ciò il BETHLEN raccomandava fosse chiaro a tutti i partecipanti e quindi per quanto riguarda ANSALDO al GABRIELI.

Ritengo quindi di poter affermare che le somme accreditate per ordine del GABRIELI sul conto TRAMONTO di cui ho appreso dalla lettura delle sue dichiarazioni fossero destinate all'on. SBARDELLA.

In ordine al versamento in questione, dopo che lo stesso avvenne, il BETHLEN fece presente che non dell'equivalente in dollari di un miliardo di lire si trattava, ma di un milione di dollari, sicchè si dovette provvedere a versare la differenza.>>.

Gianmaria GABRIELI, amministratore delegato di ANSALDO INDUSTRIA S.p.a., ha confermato di aver effettuato versamenti sul conto n. 1074447 - riferimento TRAMONTO - in essere presso la Banca del Sempione di Lugano, per il complessivo ammontare di 1.000.000 di dollari USA, producendo la relativa documentazione. In ordine alla richiesta di tali somme ha dichiarato (int. 17.4.1993):

<<Ebbi modo di vedere BETHLEM DE BETHLEM in tre distinte occasioni ed in ognuna di esse gli incontri avevano ad oggetto i lavori per la costruzione della centrale di cogenerazione di TOR DI VALLE della ACEA.

La prima volta, in concomitanza con un mio viaggio a Roma



per altre ragioni vidi il BETHLEN per discutere della partecipazione di un raggruppamento formato da ANSALDO, ELEKTRA ed altre società alla gara per la costruzione della su menziata centrale.

In un secondo incontro, sempre a Roma, affrontammo l'argomento relativo alla divisione dei lavori fra le società partecipanti al raggruppamento.

Nel terzo incontro concordammo i prezzi dell'offerta.

Il BETHLEN mi era già noto come referente dell'on. SBARDELLA e del sen. MOSCHETTI perchè così mi era stato riferito da D'ORIANO e da AUCI.

Nell'ambito del secondo incontro il BETHLEN disse che sarebbe stato necessario "ricordarsi degli amici", con ciò intendendo versare del denaro agli esponenti politici che rendevano possibile la vittoria nella gara e la successiva realizzazione dell'opera.

Io mi opposi perchè ritenevo che ANSALDO avesse tutti i titoli per vincere e non dovesse sottostare a tali pretese, anche perchè ANSALDO si era assunta l'onere di associarsi con ELEKTRA e le altre società.

Il BETHLEN, nel contesto del discorso fece più volte riferimento allo "zio VITTORIO".

Nel terzo incontro dovetti poi accondiscendere.

Il BETHLEN mi disse espressamente: "lo zio VITTORIO è molto arrabbiato con ANSALDO"...>>.

140

Parzialmente divergente la versione di Istvan Miklos BETHLEN DE BETHLEN il quale (int. 16.3.1993) ha affermato:

<<Verso la fine del mese di marzo e i primi di aprile 1992, ho avuto un colloquio con il D'ORIANO, nel corso del quale egli mi ha comunicato che il MOSCHETTI gli aveva direttamente richiesto una tangente di 4 miliardi, in relazione ai lavori che erano già stati assegnati per la centrale di Tor di Valle...

ricevuta la richiesta di denaro tramite il D'ORIANO, presi io stesso direttamente contatto con il MOSCHETTI, rappresentandogli la mia difficoltà a trovare la liquidità necessaria...

Ribadisco in particolare di avere direttamente versato a mani di MOSCHETTI, presso i suoi uffici di Roma la somma complessiva di 260-280 milioni di lire in relazione a questo appalto, frazionato in una pluralità di rate. Si trattava sempre di denaro contante, consegnatogli sempre direttamente.

Esattamente nel corso di uno di questi incontri il MOSCHETTI mi ha dato a sua volta una busta, pregandomi di farla pervenire ai responsabili dell'ANSALDO. Egli mi ha detto che si trattava delle istruzioni utili al fine di poter effettuare i versamenti della somma concordata, cioè si trattava delle indicazioni delle modalità con cui ANSALDO doveva far pervenire le contribuzioni allo stesso MOSCHETTI.



Egli in particolare mi disse di non preoccuparmi, che certamente l'ANSALDO sapeva bene come utilizzare queste indicazioni.

E' soltanto in seguito a questa vicenda che incontrai l'On. SBARDELLA, che mi fece espresso riferimento ad un certo discorso avuto con il MOSCHETTI. In particolare il MOSCHETTI si era lamentato con lui di una certa ritrosia o comunque di un indubbio ritardo con cui sia io che ANSALDO ottemperavamo alle richieste di denaro. Da questo discorso ottenni la prova del nove che le posizioni di MOSCHETTI e SBARDELLA erano perfettamente sovrapponibili, tant'è che uno aiutava l'altro al raggiungimento dello scopo comune.>>.

Alla luce della chiamata in correità diretta effettuata dal BETHLEN DE BETHLEN, la posizione del Sen. MOSCHETTI appare di pieno coinvolgimento, tanto più che la sua estraneità è stata adombrata dal D'ORIANO solo sulla base di affermazione del BETHLEN DE BETHLEN.

Del resto, stante il sistematico coinvolgimento del Sen. MOSCHETTI in tutte le vicende ACEA, appare inverosimile che una siffatta erogazione potesse avvenire a sua insaputa, secondo l'assunto del D'ORIANO.

3) Gli ulteriori versamenti di taluni imprenditori.

Mario SIMEONE (int. 22.4.1993) riferiva di aver operato con ACEA prima attraverso la propria ditta individuale e poi quale rappresentante della SIMEONE COSTRUZIONI S.r.l. fin dal 1956. A partire dall'inizio degli anni '80 aveva avuto da un funzionario sporadiche richieste di modeste somme di denaro, che progressivamente erano cresciute fino al 5 % del valore degli appalti, asseritamente destinate a finanziamento dei partiti.

Dopo la morte di tale funzionario il SIMEONE era stato convocato dal Sen. Giorgio MOSCHETTI, all'epoca segretario amministrativo del Comitato Romano della Democrazia Cristiana, il quale, presenti anche gli imprenditori Sergio MANCINI e Giacinto DI COLA, gli aveva ribadito la necessità dei partiti di ricevere siffatta percentuale, indicandogli Gino MAGNINI (capo servizi del settore idrico), quale soggetto a cui effettuare i versamenti. Dopo la morte di costui il MOSCHETTI lo invitò a corrispondere le somme al presidente ACEA Mario BOSCA.

Il SIMEONE, dal momento della richiesta del MOSCHETTI in poi, versò la complessiva somma di 220.000.000 di lire, di cui l'ultimo versamento di 20.000.000 ebbe luogo nel primo semestre 1990.

NO

Analoghe dichiarazioni sulla dinamica dei fatti e sull'intervento del Sen. MOSCHETTI rendeva Sergio MANCINI (int. 22.4.1993) amministratore unico della S.C.E.G.A.S. S.r.l., il quale affermava di aver versato 50.000.000 dal 1984 al 1986 e la somma di lire 70/80 milioni dal luglio al novembre 1990 (di cui l'ultima rata di 15/20 milioni nel novembre 1990) a mani del BOSCA, sempre in relazione ad appalti conferiti da ACEA alla sua società.



4) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Nel caso di specie è stato ipotizzato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione).

Va infatti ricordato che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto e si deve ritenere integrato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche nell'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il corrispondere o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

VA
1950

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicchè la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica

Amministrazione, o abbiano comunque, mediante concerto, rafforzato l'altrui proposito criminoso.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli artt. 7 L. 2.5.1974 n. 195 e 4 L. 18.11.1981 n. 659, attesa la dichiarata destinazione delle somme a finanziamento di partiti o loro articolazioni.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di concussione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

5) Le esigenze cautelari e di indagine.

In relazione alle esigenze cautelari e di indagine non si può che ribadire, trascrivendolo, quanto già esposto nella richiesta di autorizzazione a procedere in data 25.2.1993:

<<Nei confronti del Sen. MOSCHETTI era già stata richiesta autorizzazione a procedere ed all'adozione di misure restrittive della libertà personale in data 16.10.1992.

Risultano gravi indizi della percezione da parte del Sen. MOSCHETTI di ulteriori tangenti in epoca successiva a tale richiesta e cioè nel dicembre 1992.

Ciò rende evidente la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera c) del codice di procedura penale, in quanto l'unico modo in cui appare possibile impedire al Sen. MOSCHETTI di continuare a delinquere è l'adozione nei suoi confronti di provvedimenti di rigore.

D'altro canto la posizione di potere ricoperta dal Sen. MOSCHETTI ed i legami personali e politici attraverso i quali ha commesso i reati gli possono consentire di condizionare pesantemente le persone che hanno reso dichiarazioni a suo carico, sicchè sussiste anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera a) del codice di

procedura penale.

Deve pertanto essere richiesta nuovamente anche l'autorizzazione all'adozione di misure restrittive. Sussistono altresì esigenze connesse alle indagini che comporteranno, ove l'autorizzazione sia concessa, la necessità di compiere le attività di cui all'art. 343 comma 2 C.P.P.

Fra tali atti sono compresi anche quelli definiti "a sorpresa" che, per loro natura, divengono inefficaci se preannunziati (ad esempio perquisizioni), sicchè gli stessi non possono essere meglio precisati.

Si formula pertanto richiesta di autorizzazione al compimento di quelli, fra gli atti previsti nell'art. 343 comma 2 C.P.P., per i quali si ritenga che l'art. 68 della Costituzione della Repubblica comporti necessità di specifica autorizzazione.>>.



6) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n. 75/90), sussistendo gravi indizi di reità e le esigenze cautelari e di indagine sopra evidenziate.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

- l'autorizzazione a procedere;
- l'autorizzazione a richiedere e (ove concesso) ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare;
- l'autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'art. 343 C.P.P., che si dovessero rendere necessari ed opportuni e per i quali si ritenga che l'art. 68 della Costituzione comporti necessità di specifica autorizzazione;

nei confronti del Sen. Giorgio MOSCHETTI per i seguenti reati

1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 -
319 - 319 bis - 61 n. 2.C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 -
4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con
ciascuna di esse diverse disposizioni di legge, agendo in
concorso con Vittorio Sbardella (nella qualità che entrambi
ricoprivano di candidati alle elezioni politiche e di
Parlamentari) e con pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio operanti presso ACEA, il Comune di Roma o
altri enti pubblici, accettava da Istvan Miklos Bethlen de
Bethlen per conto delle società Elektra, Tec, Due Erre e
Siitea e da Luigi D'Oriano e Gianmaria Gabrieli per conto di
Ansaldo la promessa prima di 4.000.000.000 di lire ed il
versamento poi da parte di Ansaldo di un milione di dollari
U.S.A. sul conto n. 1074447 "tramonto" in essere presso la
Banca del Sempione di Lugano (con versamenti di US \$ 350.000
il 22.5.1992, di US \$ 475.000 il 19.6.1992 e di US \$ 175.000
il 6.7.1992), nonchè il versamento di lire 260.000.000 o
280.000.000 di lire da parte di Bethlen de Bethlen (essendo
tutti i contributi predetti vietati dalla legge penale e
comunque essendo stato erogato senza deliberazione degli
organi sociali competenti e senza iscrizione a bilancio)
affinchè i predetti pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio favorissero le menzionate società nella
aggiudicazione dell'appalto e/o nella realizzazione dei

pubblica

lavori per la costruzione della centrale di cogenerazione di ACEA di Tor di Valle, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era parte la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici.

In Roma dal marzo al luglio 1992.

ARTICOLA

2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Mario Bosca presidente dell'ACEA, con Gino Magnini dipendente dell'ACEA e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ACEA accettava da Mario Simeone titolare dell'omonima impresa individuale e rappresentante della SIMEONE COSTRUZIONI S.r.l. la promessa prima del 5% del valore degli appalti da conferire a tali imprese e successivamente il versamento in varie rate di una somma complessiva di circa 220.000.000 di lire (peraltro inferiore al 5% pattuito) di cui l'ultimo versamento di lire 20.000.000 nel primo semestre 1990, affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tali imprese nella aggiudicazione e nella gestione di appalti ACEA.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era parte la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici di cui al capo successivo e quelli antecedenti estinti per amnistia.

In Roma tra il 1985 ed il primo semestre 1990.

3) del delitto di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n.195
- 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché riceveva la somma
di 20.000.000 di cui al capo precedente, destinata a
finanziamento della D.C. o di sue articolazioni, essendo il
contributo in questione vietato dalla legge penale e
comunque essendo stato erogato senza deliberazione
dell'organo sociale competente e senza iscrizione a
bilancio.

In Roma nel primo semestre 1990.

4) del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso prima con Gino Magnini dipendente dell'ACEA e poi con Mario Bosca presidente dell'ACEA e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ACEA accettava da Sergio Mancini, amministratore unico della S.C.E.G.A.S. S.r.l., la promessa prima del 5% del valore degli appalti da conferire a tali imprese e successivamente il versamento in varie rate di una somma complessiva di circa 50.000.000 di lire negli anni dal 1984 al 1986 e di circa 70/80 milioni dal luglio al novembre 1990, affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella aggiudicazione e nella gestione di appalti ACEA.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era parte la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici di cui al capo successivo e quelli antecedenti estinti per amnistia.

In Roma tra il 1984 ed il novembre 1990.










5) del delitto di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n.195
- 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché riceveva la somma
di 70/80.000.000 di lire di cui al capo precedente,
destinata a finanziamento della D.C. o di sue articolazioni,
essendo il contributo in questione vietato dalla legge
penale e comunque essendo stato erogato senza deliberazione
dell'organo sociale competente e senza iscrizione a
bilancio.

In Roma dal luglio al novembre 1990.

11/11/1980

Si allega copia degli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica

 **Dr Antonio Di Pietro Sostituto**

 **Dr Piercamillo Davigo Sostituto**

 **Dr Gherardo Colombo Sostituto**

Dr Gerardo D'Ambrosio Aggiunto

Dr Francesco Saverio Borrelli
